DIREZIONE CENTRALE ENTRATE

DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI

Messaggio N. 005508 del 29/03/2012

Oggetto: Dilazioni amministrative aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens. Nuove funzionalità della "Procedura recupero crediti da dilazioni"

Si comunica che la "Procedura recupero crediti da dilazioni" è stata aggiornata con le variazioni relative alle funzionalità di: Revoca, Reiezione e Definizione per mancata sottoscrizione.

"Revoca"

Nel rinviare ai contenuti della circolare n. 4 del 13 gennaio 2011, si precisa che l'attivazione della funzione di revoca esclude da successive fasi amministrative il credito. Pertanto, le partite inserite nella dilazione revocata per mancato versamento di due rate consecutive saranno rese indisponibili per una nuova domanda di dilazione amministrativa. L'importo a debito residuo verrà inserito in avviso di addebito e affidato all'Agente della Riscossione per le successive fasi di recupero. Tali crediti non potranno essere oggetto di successivi provvedimenti di concessione di rateazioni da parte dell'Agente della Riscossione.

La funzionalità di "Revoca" provvede:

- a calcolare il residuo debito detraendo la quota di capitale delle rate pagate;
- 2. ad imputare in "dare", sull'inadempienza di gestione (TS 44) gli interessi di dilazione sulle rate pagate (numero delle rate costanti pagate, indicato dall'operatore nel pannello di attivazione della revoca, più l'interesse di dilazione calcolato nella rata contanti) e a trasferire i versamenti, al netto degli interessi di dilazione dovuti, dall'inadempienza 44 all'inadempienza 0500.

La revoca della domanda di dilazione comporta l'apposizione del codice fase "94" avente il significato "chiusa per revoca per decadenza".

Effettuata la revoca, in consultazione, sarà possibile visualizzare i calcoli effettuati al momento della revoca e il piano di ammortamento originario.

"Reiezione"

Come precisato al punto 2, lett. c., della circolare n. 148 del 24 novembre 2010, qualora la domanda di dilazione sia stata respinta per mancanza di uno dei requisiti necessari all'accoglimento e, quindi, prima dell'emissione del piano di ammortamento, è consentita la proposizione di una nuova domanda di dilazione riferita alle medesime partite a debito inserite nella domanda respinta.

In caso di reiezione, il csl dell'inadempienza TS 44 verrà variato con il csl 0369 avente il significato di "rateazione respinta".

"Definizione per mancata sottoscrizione"

Tale funzionalità consente di gestire il caso della mancata sottoscrizione del piano di ammortamento emesso.

L'attivazione di tale funzione definisce l'inadempienza di gestione (TS 44) con il csl 0888 ed esclude la possibilità di riproporre in una successiva domanda di rateazione le stesse inadempienze contenute nella domanda definita con tale causale. I crediti inseriti nella rateazione saranno richiesti al contribuente con avviso di addebito e affidati per il recupero all'Agente della Riscossione che, nel rispetto delle condizioni previste, potrà autorizzare il pagamento rateale fino ad un massimo di 72 rate.

Si rammenta che in caso di errore nella fase di registrazione dei dati della domanda di dilazione, la cancellazione può essere attivata solo fino alla fase di trasmissione schede e ricezione esiti.

Pertanto, si raccomanda di non procedere all'acquisizione della scheda istruttoria, se non dopo l'esecuzione di tutti i controlli necessari sulle corretta registrazione dei crediti oggetto dell'istanza di dilazione, compresa l'attribuzione dei versamenti anteriori alla data di presentazione della domanda.

Il Direttore Centrale Entrate

Il Direttore Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

f.to Crudo

f.to Blandamura